

dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliato presso i suoi Uffici, in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina n. 34 del 24 luglio 2013, resa nota al ricorrente solo con nota prot. n. 12382 del 7 ottobre 2013, successivamente ricevuta, avente ad oggetto "Variante al PRG per la realizzazione di un sistema policentrico di ricettività alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Parere ARTA di cui al D.D.G. n. 759/2012, determinazioni", nella parte in cui approva le conclusioni contenute nel parere dell' ARTA di cui al D.D.G. n. 759/2012 ed esclude dalla proposta di variante al P.R.G. l'intervento proposto dall'odierno ricorrente distinto al n. 22;

- della deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 30 aprile 2013, in quanto richiamata nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2013, quest'ultima resa nota all'odierno ricorrente solo con nota prot. n. 12382 del 7 ottobre 2013, successivamente ricevuta, avente ad oggetto "Variante PRG per la realizzazione di un sistema Policentrico di ricettività alberghiera ed attrezzature di interesse generale. Parere ARTA di cui al D.D.G. n. 759/2012", nella parte in cui prende atto del parere dell'A.R.T.A. di cui al D.D.G. n. 759/2012 e, quindi, prende atto dell'esclusione operata con il suddetto parere in relazione alla proposta di variante al P.R.G. con

riferimento all'intervento proposto dall'odierno ricorrente distinto al n. 22;

- del D.D.G. 21 dicembre 2012, n. 759, con il quale l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, nel rendere il parere sulla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 15, c.1, del D. lgs n. 152/2006, non ha ammesso nella proposta di variante al P.R.G. del Comune di Santa Croce Camerina l'intervento proposto dall'odierno ricorrente distinto al n. 22;

ove occorra, della relazione del Dirigente del 3° Dipartimento del Comune di Santa Croce Camerina del 23 luglio 2013, in quanto richiamata dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2013;

ove occorra, della nota prot. n. 12382 del 7 ottobre 2013, con la quale il Comune di Santa Croce Camerina ha inviato al ricorrente copia dell'avviso prot. n. 12831 del 7 ottobre 2013 con il quale ha reso noto che il Consiglio Comunale con Delibera n. 34/2013 ha approvato il contenuto del parere dell'ARTA;

di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa



Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 5/10.12.2013 e depositato il 19.10.2013, il ricorrente espone di essere proprietario di un vasto lotto di terreno sito nel Comune di Santa Croce Camerina, Strada Provinciale Santa Croce - Marina di Ragusa, C.da Spinazza-Pellegrino, identificato catastalmente al Foglio 18, p.lle n. 107 e 108, esteso complessivamente mq. 88.840, all'interno del quale vi è una villa padronale, denominata Villa Schininà.

Con deliberazione del C.C. n. 33/2009, il Comune di Santa Croce Camerina approvava i criteri riguardanti la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere alberghiero nel territorio comunale indicati nell'allegato alla stessa deliberazione e dava mandato al Sindaco di emanare l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per gli interventi, di procedere alla selezione dei progetti, sottoponendo i risultati alla successiva approvazione del Consiglio, nonché di attivare la procedura di variante alle norme di attuazione del PRG .

Quindi, con determina n. 790 del 10 settembre 2009, veniva approvato e pubblicato l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla realizzazione di alberghi nel territorio comunale di Santa Croce Camerina. L'art. 8 dell'avviso pubblico


specificava che "1. Acquisite le manifestazioni di interesse il Comune procederà ad una preventiva valutazione di coerenza ai contenuti dell'allegato A, documento posto a corredo del presente avviso, di cui al precedente art. 5, mediante deliberazione del Consiglio Comunale entro gg. 60 dal termine di presentazione.

2. In seguito alla verifica di coerenza il Comune procederà alla redazione di una variante al PRG, per gli interventi risultati coerenti, secondo i criteri del già citato allegato A, attivando, tra l'altro, la procedura di VAS di cui all'art. 7 e ss. del D.lgs. n. 152/2006..."

Con istanza prot. n. 920446 del 23 novembre 2009, il ricorrente presentava manifestazione di interesse a realizzare un complesso turistico alberghiero nel lotto di sua proprietà, alla quale allegava tutta la documentazione richiesta dall'art. 7 dell'avviso pubblico.

Con deliberazione n. 37 del 1 luglio 2010, il Comune di Santa Croce Camerina, terminata la fase propedeutica di valutazione della coerenza delle manifestazioni di interesse a quanto riportato nell'allegato A dell'avviso, ammetteva n. 23 manifestazioni di interesse tra cui quella del ricorrente, distinta con il n. 22. Contestualmente veniva dato mandato all'UTC di avviare le procedure per la redazione di una variante al PRG per gli interventi risultati coerenti e di attivare la procedura di VAS.

Con delibera di G.M. n. 359 del 20 dicembre 2010, il Comune approvava il rapporto ambientale preliminare e, con nota prot. n. 020474 del 20 dicembre 2010, richiedeva all'ARTA l'attivazione del



f

procedimento di VAS della proposta di variante ai PRG.

Quindi, con deliberazione n. 31 del 4 agosto 2011, il Comune adottava la proposta di variante al PRG nonché il rapporto ambientale definitivo ex art. 13 del D.lgs. n. 152/2006, il quale concludeva valutando positivamente le manifestazioni di interesse presentate e, dunque, anche quella del ricorrente identificata come Area n. 22, in quanto "l'insieme degli impatti consente un sufficiente equilibrio tra le componenti dello sviluppo (cfr. Rapporto ambientale, punto F.6 - Conclusioni)".

Con nota prot. 013001 del 6 settembre 2011, il Comune, a conclusione della fase di consultazione sul rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, trasmetteva all'ARTA, Servizio Vas - Via, la proposta di variante e il rapporto ambientale definitivo nonché, con successiva nota prot. n. 1888 del 7 febbraio 2012, gli esiti della consultazione di cui al citato art. 14, richiedendo la valutazione di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006.

Con D.D.G. n. 759 del 21 dicembre 2012, l'ARTA esprimeva parere favorevole alla proposta di variante presentata dal Comune nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3, punti da 1) a 10) ma, al punto 11) del medesimo articolo 3, stabiliva di non ammettere "gli interventi che determinano verosimilmente sostanziali impatti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul sistema marino costiero, sulla salute umana e sulla frammentazione del territorio; in particolare, sono escluse dalla proposta di variante al PRG le aree di



intervento n. 1,5,6,7,8,9,10,11,12,16,19,20,21,22 e 23".


Con deliberazione n. 34 del 24 luglio 2013, comunicata al ricorrente con nota prot. n. 12382 del 7 ottobre 2013, il Consiglio Comunale decideva di approvare le conclusioni contenute nel parere dell'ARTA di cui al D.D.G. n. 759/2012.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, quindi, il ricorrente impugnava gli atti sopra indicati, chiedendone l'annullamento.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione dell' art. 9 del d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 nonché dei corrispondenti principi stabiliti dalla l.r. n. 10 del 1991, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa".

Con il secondo motivo di diritto il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d. lgs. n. 152/2006, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta", censurando l'illegittimità del parere espresso dall'ARTA per illogicità ed assoluta carenza di motivazione e difetto di istruttoria, e quindi, in via derivata, l'illegittimità della delibera del C.C. n. 34/2013, nella parte in cui approva sic et simpliciter le conclusioni contenute nel parere dell'ARTA ed esclude dalla proposta di variante al p.r.g. l'intervento proposto dal ricorrente.





Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza e difetto di istruttoria.

Infine, con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs n. 152/2006 nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente si è costituito in giudizio, a sostegno della legittimità degli atti (dell'Amm.ne regionale) impugnati.

Nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle censure di carattere procedimentale, risultando assorbente la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

Il D.D.G. n. 759/2012 all'art. 3, punto 11, ha stabilito di non ammettere nella proposta di variante al PRG gli interventi che "determinano verosimilmente sostanziali impatti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul sistema marino costiero, sulla salute umana e sulla frammentazione del territorio", indicandone 15 (tra i quali quello del ricorrente).

A tale decisione ha fatto rinvio la deliberazione consiliare comunale, stabilendo che " la motivazione dell'esclusione è contenuta interamente al punto 11 del parere che si riporta testualmente...".


Ciò posto, deve brevemente ricordarsi che la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, la quale ha imposto agli Stati membri di prevedere, nel proprio ordinamento interno, un approfondito apprezzamento delle esigenze di tutela dell'ambiente nella fase di pianificazione del territorio, attraverso l'introduzione di una specifica fase di verifica da svolgere all'interno delle procedure di pianificazione in presenza di particolari presupposti, sinteticamente riassumibili nella possibilità di impatti ambientali significativi e negativi per effetto delle scelte in tale sede operate (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/2011 n.133).

In Italia, il Legislatore ha introdotto una normativa nazionale in materia di V.A.S., oggi contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152, più volte oggetto di modifiche.

Dall'esame di tale disciplina deve rilevarsi che, sebbene possa ritenersi che le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscano espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti in esito ad un'istruttoria caratterizzata dalla complessità delle discipline di riferimento, le stesse sono certamente sindacabili in sede di legittimità in presenza di incongruenze istruttorie e motivazionali.

Infatti, la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone non può condurre ad annullare l'obbligo di motivazione che, nel giudizio in questione, deve anzi esplicitare il livello di approfondimento e





l'ampiezza dell'istruttoria.

E poiché l'Autorità competente deve motivare il rilascio del parere sia favorevole che negativo, in quest'ultimo caso occorre dare conto di quali criticità precludano la realizzazione dell'intervento sottoposto a valutazione.

Nel caso in questione, il provvedimento impugnato ha coinvolto 15 interventi, accomunati la astratta possibilità che gli stessi arrechino impatti negativi sull'ambiente, senza che risultino esplicate le ragioni per le quali l'Amm.ne si sia determinata al provvedimento di esclusione, oltretutto in contrasto con le (favorevoli) conclusioni del rapporto ambientale.

Peraltro, dopo aver addotto "verosimili" impatti negativi su vari aspetti genericamente richiamati dal parere (ambiente, paesaggio, sistema marino costiero, salute umana e frammentazione del territorio), il parere non precisa con quale componente ambientale ciascuno degli interventi esclusi contrasterebbe.

Tale motivazione appare particolarmente incomprensibile nel caso del progetto presentato dal ricorrente, anche in considerazione della limitata volumetria proposta dallo stesso (0,60 mc/mq, come si evince dalla relazione illustrativa, prodotta da parte ricorrente) e della circostanza che l'immobile non ricade in zona soggetta a vincoli di natura paesaggistica nè all'interno di siti di interesse comunitario e zone di protezione ambientale.

Dall'esame degli atti impugnati, in sostanza, non si riesce a



comprendere per quali ragioni di incompatibilità ambientale siano stati esclusi i singoli progetti, e d'altra parte la laconicità della motivazione non consente nemmeno di ricavare se e quale istruttoria sia stata svolta con riferimento a ciascuno degli interventi proposti, per cui il destinatario del provvedimento negativo, nel caso in questione, non è stato posto nella condizione di ricostruire le ragioni che hanno indotto la P.A. ad adottare la determinazione sfavorevole. Dagli stessi vizi risultano affetti, in via derivata, i provvedimenti comunali, che hanno recepito le determinazioni dell'Amm.ne regionale escludendo il progetto in questione.

La violazione della normativa invocata da parte ricorrente conduce pertanto, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, all'annullamento degli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori, legittimi, provvedimenti dell'Amm.ne.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendo le stesse a carico dell'Ass.to regionale; il Collegio ritiene di disporre la compensazione nei riguardi del Comune, adeguatosi alle determinazioni regionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto; lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente a



rifondere a parte ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ponendo altresì a suo carico il contributo unificato; compensa nei riguardi del Comune di Santa Croce Camerina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

- Salvatore Veneziano, Presidente
- Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
- Eleonora Monica, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Direttore della 1ª Sez.
Caterina Bonanno

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di AW TRIBIANA PELLEGRINA per uso NOTIFERA. Si compone di n. 12 (Dobit) fasciate Catania, li 25.05.2015

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Carlo Comandè, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ha notificato per conto del Sig. Campo Giovanni (C.F. CMPGNN62R12H163G), residente in Ragusa, Via Monte Amiata n. 5, la suesesa sentenza n. 1651/2015 facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio postale di Palermo _____ in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 5203 del registro cronologico, a **Comune di Santa Croce Camerina**, in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Santa Croce Camerina (RG), Via Carmine n. 95 – C.A.P. 97017 (RG);

Raccomandata A.R. n. 76690082214; 9

Avv. Carlo Comandè



2) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, a **Consiglio comunale del Comune di Santa Croce Camerina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Santa Croce Camerina (RG), Via Carmine n. 95 – C.A.P. 97017 (RG);

Raccomandata A.R. n. _____;

Avv. Carlo Comandè

3) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, a **Giunta Municipale del Comune di Santa Croce Camerina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Santa Croce Camerina (RG), Via Carmine n. 95 – C.A.P. 97017 (RG);

Raccomandata A.R. n. _____;

Avv. Carlo Comandè

4) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, a **Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente**, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, CAP 95100 (CT)

Raccomandata A.R. n. _____;

Avv. Carlo Comandè

5) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, a **Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente**, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, Via Ugo La Malfa, n. 169 - CAP 90146 (PA)

Raccomandata A.R. n. _____;

Avv. Carlo Comandè